



Imposta di bollo assolta mediante bonifico autorizz. n. 22/BV/2016TUY del 25/06/2016.

MINISTERO DELLA DIFESA

13172 di Rep.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Contratto in forma Pubblica Amministrativa a seguito di **procedura aperta** indetta in data 03/11/2025 con RDO 5649422 - per C.G. 30/25:

Affidamento incarico per la redazione del PFTE e Progettazione Esecutiva comprensiva di PSC per lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento edile ed impiantistico dei Capannoni Ex SACA” di Brindisi. ID 9703 CAP 7120/20

SMM - C.E. 203325. CIG B86AEBF48F. CUP D85I25000210001

PROGETTO

A) importo a base di gara € **360.458,70**

B) importo da ribassare (pari al 35%) € **126.160,54**

C) ribasso percentuale del 100% € **126.160,54**

D) importo non soggetto a ribasso 65% € **234.298,16**

E) Contributo inarcassa 4% € **9.371,93**

F) Totale imponibile (C+D+E) € **243.670,09**

G) I.V.A. 22% € **53.607,42**

H) Totale Progetto € **297.277,51**

Aggiudicatario: **RTP Arch. Giovanni FIAMINGO - SACIT S.R.L. - BETA INGEGNERIA S.R.L. Alessia Squadrito (giovane Professionista).**

L'anno **2026**, addì 05 (cinque) del mese di **agosto**, nella sede della Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto alla rampa Leonardo da Vinci n. 1, di seguito denominata Marigenimil, innanzi a me Ufficiale Rogante **Funz. di Amm.ne Antonio PISARRA**, non assistito, ai sensi dell'art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89, dai testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta



dalle parti contraenti, si sono presentati il Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di firma digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del suddetto Ente, di seguito denominato "Amministrazione" (Codice Fiscale: **80002890731**) e l'Ing. Giovanni Fiamingo, nato ad Acireale (CT) il 15 giugno 1967, C.F. FMN GNN 67H15 A028D, residente a Mascali (CT) in via San Giuseppe n. 152, titolare dello studio Arch. Giovanni Fiamingo con sede legale in Milazzo (ME) alla via Spiaggia di Ponente n. 6, C.F. FMN GNN 67H15 A028D, P.IVA 04194300879, iscritto all'Ordine degli architetti della prov. di Messina al n. 2082, PEC giovanni.fiamingo@archiworldpec.it, in qualità di MANDATARIO, munito di firma digitale a Lui intestato, di seguito denominato "**Appaltatore**" che agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articoli 68 del Decreto legislativo 36/2023, con atto autenticato nelle firme per notaio Dottor GIUSEPPE FINOCCHIO, Notaio in Santa Lucia del Mela, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, Repertorio n. 773 Raccolta n. 598 del 23 luglio 2026, registrato a MESSINA al n. 10664 Serie 1T in data 27 luglio 2026, tra esso medesimo e le seguenti mandanti:

- Francesco Clemente, nato a Messina il 15 aprile 1967, CF CLMFNC67D15F158D, residente a Messina, via Ugo Bassi n. 26 Legale rappresentante/Procuratore dell'O.E. SACIT S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Milano, via Marcantonio Colonna n. 12, Cod. Fisc/Partita IVA 01219490834, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01219490834, per l'attività servizi di progettazione di ingegneria integrata,



Iscritto all'Ordine degli ingegneri della prov. di Messina al n. 1677, PEC

sacit-srl@legalmail.it, in qualità di MANDANTE;

- Francesco Brando, nato a Taurianova il 09 luglio 1975, CF

BRNFNC75L09L063G, residente a Messina in via Centonze n. 128, Legale

rappresentante dell'O.E. BETA INGEGNERIA S.R.L. con sede legale a

Messina, in via dei Mille n. 145, Cod. Fiscale/Partita IVA 03759300837,

iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina al n. 03759300837, per l'attività di servizi

di progettazione di ingegneria integrata, Iscritto all'Ordine degli ingegneri

della prov. di Messina al n. 3314, EC betaingegneriasrl@pec.it, in qualità di

MANDANTE.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri sono stati accertati

da atto notarile come descritto in precedenza, hanno richiesto la

stipulazione del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

P R E M E S S O

che, avendo il Ministero della Difesa (MARIUGINFRA ROMA), con PEC n.

M_D MUGINFRA prot. nr. 0004002 del 03-07-2025, determinato di

procedere con Affidamento incarico per la Redazione del PFTE e del PE per i

lavori di "Miglioramento sismico, adeguamento edile ed impiantistico dei

capannoni". C.E. 203325 - Cap. 7120-20 - Area SMM, ha impartito

disposizioni a questa Direzione del Genio Militare per la Marina affinché

esperisse, per il medesimo incarico, una gara con procedura aperta da tenersi

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108

comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e sulla base del Disciplinare di Gara per €

457.350,00 (quattrocentocinquantasettemilatrecentocinquanta/00)

Servizio di redazione PFTE, PE più PSC, compreso di Inarcassa al 4% ed



I.V.A. al 22%;

con Determina a contrarre n. 32 del 08/09/2025, si è stabilito di esperire la
procedura di affidamento dell'Appalto mediante procedura di gara indetta ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Codice dei Contratti;

che la procedura di gara è stata indetta mediante invio (di seguito, "Bando")

con pubblicazione sulla GUCE con identificativo/versione dell'avviso:

770c1dedd4544e1ea2cdd60d0e754c95 01 trasmesso in data 29/09/2025,

nonché sul sito istituzionale della Marina Militare;

che entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. 39 (trentanove)

offerte;

che dall'esito della predetta procedura di gara, è stato individuato quale

aggiudicatario il RTP Arch. Giovanni FIAMINGO - SACIT s.r.l. - BETA

INGEGNERIA S.R.L.;

che a seguito della suddetta procedura esperita mediante 3 **(tre) fasi**, presso

Marigenimil rispettivamente con verbale n° 122 (1° seduta) del 24/11/2025,

verbale n° 39 (2° seduta) del 22/04/2026, e con verbale n° 48 del

03/06/2026 delibera con la **proposta di aggiudicazione con il criterio**

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2

del D. Lgs. n. 36/2023, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed

invariabile, al RTP Arch. Giovanni FIAMINGO - SACIT s.r.l. - BETA

INGEGNERIA S.R.L.

che con Determina n. 33 del 09/06/2026 questa Stazione Appaltante ha

proceduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto e con successivo

provvedimento prot. M_D MGMILTA prot. nr. 6600 del 12/06/2026 è stato

comunicato a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90 co.1 lett.c) del D.Lgs.

36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto di Affidamento incarico per la



redazione del PFTE e Progettazione Esecutiva comprensiva di PSC per lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento edile ed impiantistico dei Capannoni Ex SACA” di Brindisi. ID 9703 CAP 7120/20 SMM CIG B86AEBF48F. CUP D85I25000210001 al **RTP Arch. Giovanni FIAMINGO - SACIT s.r.l. - BETA INGEGNERIA S.R.L.**, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile all’Affidatario per un importo complessivo di € **234.298,16** (duecentotrentaquattromiladuecentonovantotto/16) oltre inarcassa al 4% pari a € **9.371,93** (novemilatrecentosettantuno/93) ed I.V.A. al 22% pari a € **53.607,42** (cinquantatremilaseicentosette/42) per aver offerto un ribasso del **100%** sull’importo soggetto a ribasso pari al 35% della parcella professionale;

che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, modificato dal D.Lgs 209/2024 - correttivo al Codice (cd. Stand Still), senza che siano stati proposti ricorsi;

che l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e la stazione appaltante ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella *lex specialis* di gara;

che in capo all’operatore economico, dagli esiti di ulteriori accertamenti oppure di verifiche a seguito di certificati scaduti risultassero violazioni, ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs 36/2023 si procederà all’immediata risoluzione del contratto con spese contrattuali a carico dell’appaltatore;

che per i soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui all’art. 85 del Decreto 159/2011, sono state richieste le relative comunicazioni;

che questa amministrazione procede alla stipula del contratto ai sensi dell’art.



88 d. lgs. 159/2011, prevedendo nel presente espressa **condizione risolutiva**,

nel caso dovesse emergere una comunicazione antimafia interdittiva;

che in data 27/07/2026 l’Affidatario ha costituito cauzione definitiva, secondo

quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 117 del Codice dei

Contratti;

che in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel

disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente

contratto, nonché il Documento Preliminare alla Progettazione ed il

calcolo dei corrispettivi posto a base di gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

1. Il servizio di cui al presente appalto prevede e compensa la redazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo relativi al

“Miglioramento sismico, adeguamento edile ed impiantistico dei Capannoni

Ex SACA” di Brindisi, ai sensi di quanto previsto dall’allegato I.7 del D.Lgs.

36/2023, anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla

definizione di modelli informativi dell’esistente.

Le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la

definizione di ogni livello della progettazione sono specificati nel Documento

di indirizzo alla progettazione facente parte integrante del presente Contratto.

2. L’appaltatore, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma

legale, ad eseguire e dare eseguita all’Amministrazione della Difesa e per essa

a MARIUGINFRA, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in



epigrafe, in particolare, il contraente, dopo un'attenta lettura delle condizioni generali e particolari amministrative e tecniche, del disciplinare ASP 2.3, la documentazione pubblicata sul bando oltre a ciò che viene stabilito nel presente contratto, dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente nel loro complesso e si vincola a rispettarne il contenuto.

3. L'Affidatario si impegna, entro il termine di cui al successivo articolo 5, a consegnare gli elaborati relativi alla prestazione, attenendosi al Capitolato Servizio di Ingegneria ed al Capitolato Informativo Standard (CISBIM), con le modalità ivi descritte.

Gli elaborati di progetto dovranno:

- essere realizzati secondo le indicazioni e le informazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione;
- Alla luce dell'art. 19, dell'art. 43 e dell'Allegato I.9 del Codice, le prestazioni sopra esposte dovranno prevedere l'impiego di strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. e) del Decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560 (Decreto BIM), come modificato dal d.m. MIMS 2 agosto 2021, n. 312. Tutte le attività, pertanto, dovranno essere sviluppate utilizzando la metodologia Building Information Modeling (BIM), quale elemento contrattuale, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita. La progettazione dovrà essere effettuata in tutte le sue fasi nel rispetto delle norme di riferimento della gestione digitalizzata del processo informativo nel settore delle costruzioni e svolta in ottemperanza al Capitolato Informativo che forma parte integrante al presente contratto.

L'Aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta tecnica dovrà allegare l'offerta di Gestione Informativa (oGI) elaborata secondo il format della S.A.,



atta a descrivere le modalità di erogazione delle attività richieste.

L'Amministrazione si riserva comunque di concordare con l'Aggiudicatario

la modalità di comunicazione e gestione delle informazioni all'interno dei

modelli. L'Aggiudicatario dovrà predisporre il piano di gestione informativa

(pGI), parte integrante del Piano di Lavoro, nel quale esplicherà in maniera

definitiva ed operativa la modalità di gestione informativa del processo. Il pGI

dovrà essere coordinato e concordato con la S.A.

Nell'onere della progettazione sono comprese anche le prestazioni e gli oneri

derivanti da sopralluoghi da effettuarsi presso i siti e contatti diretti presso gli

Enti interessati.

La presentazione dei progetti dovrà esplicarsi nella redazione di tutti gli atti

tecnici, contabili ed amministrativi necessari, in accordo con le normative

vigenti e con le esigenze del Committente e dovranno essere redatti in

conformità di quanto previsto nell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

dall'art. 6 sino all'art. 33. Il progettista avrà l'onere di collazionare gli

elaborati progettuali secondo i format forniti dal Direttore dell'esecuzione del

contratto.

Il professionista aggiudicatario si fa carico di apportare al progetto prodotto le

eventuali rettifiche e/o integrazioni che dovessero scaturire dalla verifica degli

elaborati condotta da questa Amministrazione nonché dagli Enti coinvolti.

L'Affidatario dovrà consegnare, dopo aver ricevuto il benestare finale

dall'Amministrazione sugli elaborati definitivi presentati, anch'essa prodotta

dal professionista, tutti gli elaborati come richiesti nella documentazione di

gara.

L'Affidatario nello sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare

le opere accessorie nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle



medesime opere accessorie di cui alla documentazione tecnica presentata in sede di gara, e dal Capitolato e DIP che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato “Regolamento Difesa”;
- D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78” di seguito denominato “Codice”;
- D.L. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.ei.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica



amministrazione;

➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.

49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal

presente contratto;

➤ Decreto Ministeriale 73 21 maggio 2025;

ARTICOLO 3 – Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto. Ad essa fanno capo tutte le attività relative al servizio di che trattasi, ivi compresa l'esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con l'Affidatario.

ARTICOLO 4 – Ammontare del contratto

L'importo per il quale l'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, indicato sull'offerta, è di € **234.298,16**

(duecentotrentaquattromiladuecentonovantotto/16) oltre inarcassa al 4%

pari a € **9.371,93 (novemilatrecentosettantuno/93)** ed I.V.A. al 22% pari a €

53.607,42 (cinquantatremilaseicentosette/42) per aver offerto un ribasso del

100% *sull'importo soggetto a ribasso* della parcella professionale. Ai sensi

delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si

applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. Nessun ulteriore

compenso spetterà all'Affidatario nel caso di eventuali indagini tecniche

suppletive o di variazioni dell'importo finale delle opere progettate rispetto

all'importo stimato dall'Amministrazione ai fini del calcolo del corrispettivo.

ARTICOLO 5 – Durata

Per l'esecuzione del contratto viene fissata una durata complessiva

di **180 (centottanta)** giorni solari consecutivi decorrenti dal giorno successivo



alla data del verbale di consegna della prestazione, di cui giorni 120 per le indagini e la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, giorni 60 per la Progettazione Esecutiva comprensiva di Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di compimento.

Sono esclusi dal computo i giorni necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte di Superiori Autorità militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune, dei VV.FF. o di altri Enti a ciò preposti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per il tempo ritenuto necessario per la verifica degli elaborati progettuali fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni – ivi compresa la verifica del progetti da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. In caso di richiesta di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, il tempo di giorni 60 (sessanta) per l'emissione della verifica con esito positivo decorre dalla consegna alla Direzione del Genio di quanto richiesto dall'organo deputato alla verifica. Nel caso di acquisizione sul progetto di pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, l'attività di progettazione deve ritenersi sospesa fino all'acquisizione degli stessi da parte degli Enti preposti. Le richieste di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, da parte degli Enti deputati all'emissione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta dovranno essere riscontrate dal progettista nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione della richiesta, pena applicazione della penale prevista dal successivo art. 8. La verifica del progetto, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, potrà essere conclusa solo a seguito dell'acquisizione di tutti



i pareri, autorizzazioni e nulla osta a cui il progetto è soggetto. Tutte le attività facenti capo al progettista che dovessero rendersi necessarie in fase di verifica ed acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta sono comprese nell'onorario professionale pattuito e non possono in alcun caso dare luogo a richiesta di maggiori oneri.

Condizione essenziale per il compimento della prestazione professionale è l'avvenuta approvazione degli elaborati da parte dell'Amministrazione subordinatamente all'esito positivo della verifica e della validazione.

ARTICOLO 6 – Garanzia

A garanzia definitiva dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore ha presentato polizza fidejussoria per l'importo pari ad € **117.150,00**

(centodiciassettemilacentocinquanta/00) – (art 117 co.2 D.Lgs 36/2023)

rilasciata dalla HDI agenzia 1027/A13204 PATERNO' avente n. 1027477598 in data 27/08/2026. Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106, del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, deve coprire, oltre alle spese di nuova progettazione in forza



dell'obbligo del Progettista di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204, comma 8 del medesimo "Codice dei Contratti", resesi necessarie in corso d'esecuzione.

ARTICOLO 7 – Polizza assicurativa del professionista

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni conseguenti allo svolgimento del proprio servizio, l'affidatario ha presentato Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista, di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 del MiSE, come di seguito:

- Arch. FIAMINGO RCP polizza n° ITFINC-2511190813496 stipulata con Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia - CONVENZIONE WILLIS ITALIA SPA;
- SACIT SRL polizza n. 1/2363/122/198113852 stipulata con UNIPOLSAI;
- BETA INGEGNERIA SRL polizza n. 2026/03/2641501 stipulata con REALE MUTUA;

Le polizze sono integrate da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto.

L'Affidatario si impegna ad emettere polizza *dedicata (c.d. ex Merloni)* a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese. Si specifica che la polizza dovrà essere emessa prima della fine del servizio e dovrà essere attiva per tutta la durata dei lavori relativi alla progettualità di cui trattasi. La predetta polizza ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo e, in forza dell'obbligo del Progettista, deve coprire



oltre alle spese di nuova progettazione anche l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante qualora ne ricorrano gli estremi di Legge. Deve altresì coprire gli eventuali maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 204 del medesimo "Codice dei Contratti", restando necessarie in corso d'esecuzione.

La mancata presentazione da parte del Contraente della presente polizza di garanzia esonera "l'amministrazione" dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 8 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel capitolato del servizio di ingegneria allegato, composto da n. 29 fasciate di fogli che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 9 – REVISIONE DEI PREZZI (SERVIZI A/I)

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice e delle previsioni dell'Allegato II.2-bis del medesimo, si applica la revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione della sola componente "spese e oneri accessori" del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo di detta componente e opera nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5% con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione della componente di cui sopra, in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione III dell'Allegato II.2-bis al Codice, si utilizza l'indice trimestrale "business to business" dell'ISTAT n. "[71.12] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche" di cui alla Tabella D.1 dell'Allegato medesimo (corrispondente al CPV 71200000-0).



3. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della presente clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante verifica la variazione della sola componente "spese e oneri accessori" del servizio con cadenza trimestrale.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore del citato indice ISTAT al momento della rilevazione e il valore del trimestre corrispondente al provvedimento di aggiudicazione.

4. La clausola di revisione prezzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del suddetto allegato, è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice supera la soglia di cui sopra.

5. L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, determinato ai sensi dell'articolo 12 dell'allegato II.2-bis del Codice, è liquidato in occasione del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo, secondo la cadenza contrattuale delle medesime, unitamente all'importo dovuto per lo svolgimento del servizio.

6. Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

7. Il pagamento della revisione è subordinato alla disponibilità delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, o attraverso le modalità previste dall'art. 60, comma 5 del D. Lgs. n.36/2023.

8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

9. Con specifico riferimento alle indagini conoscitive preliminari, ai fini della determinazione della variazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione delle attività di analisi, indagini e prove, fermo quanto previsto all'art. 60, comma 2, lett. a), del Codice e in applicazione dell'art. 16 dell'Allegato II.2-bis al codice, si



fa riferimento esclusivamente agli indici sintetici di costo per Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL), approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 743/2026 e pubblicati mensilmente dall'ISTAT.

ARTICOLO 10 – Penalità

L'art. 126 comma 1 del Codice stabilisce che in caso di ritardo nella consegna della progettazione, completa di tutta la documentazione, si applica una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo di ogni singola fase, sull'importo degli oneri di progettazione di cui al precedente art. 4 e comunque non superiore al 10% del predetto importo netto.

Nel caso specifico del presente contratto la penale applicata sarà pari al 1 (uno) per mille come stabilito sul CSI.

Essa sarà detratta in occasione del pagamento degli oneri di progettazione di cui al successivo articolo 14. A seguito nell'emissione del verbale di compimento della progettazione, i ritardi maturati dal progettista per gli adempimenti discendenti dalle fasi di acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta, ovvero in fase di verifica e validazione comporteranno la decurtazione del tempo residuo stabilito nel verbale di compimento fino all'applicazione della penale con le stesse modalità previste in caso di ritardo nella consegna del progetto.

ARTICOLO 11 – Ultimazione del servizio

L'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Affidatario al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati progettuali timbrati e firmati, che



procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Affidatario e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Nel caso in cui l’ultimazione dei servizi oggetto del contratto non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 i Servizi oggetto del contratto sono soggetti a verifica di conformità, onde certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del disciplinare e di quanto offerto in sede di gara. La Verifica di Conformità verrà emessa a seguito dell’approvazione della progettazione da parte del Committente.

All’atto della firma del certificato di verifica di conformità, l’Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L’accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l’Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

ARTICOLO 12: CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE

APPALTANTE E L'ESECUTORE



12.1 - Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

12.2 - Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

12.3 - Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

12.4 - L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 13: ECCEZIONI E RISERVE DELL'AFFIDATARIO

13.1 - Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

13.2 - L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo



atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

13.3 - Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 14 - Pagamenti

I pagamenti previsti saranno effettuati dal Ministero della Difesa mediante ordini di pagamento, intestati all'Affidatario, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura, emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto.

Come stabilito dall'articolo 5 dell'Atto di Raggruppamento, il Professionista Capogruppo provvederà ad emettere direttamente all'ente appaltante le fatture relative ai servizi effettuati, autorizzando la stessa ad effettuare direttamente i pagamenti delle medesime, estinguibili mediante accreditamento sul seguente conto corrente bancario:

- IBAN IT57V0538782290000010740278, di cui al conto corrente intrattenuto presso banca "BPER BANCA S.p.a.", filiale di Milazzo con persona delegata ad operare sul medesimo conto GIOVANNI FIAMINGO, nato/a a ACIREALE (CT) il 15/06/1967Cod. Fiscale FMNGNN67H15A028D:

L'appaltatore medesimo assume pertanto tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m.i. Nel caso in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di tale conto corrente, salvo successiva comunicazione, il presente contratto si intenderà risolto in forza del comma 8, art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136. L'operatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla

legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere il codice identificativo di gara (CIG) e (CUP) indicato nelle premesse

del contratto. Il RT provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi. L'appaltatore dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare

da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, da corrispondere a

seguito dell'acquisizione del parere tecnico operativo (PTO ai sensi

dell'art. 31 del D.P.R. 236/2012) e dell'approvazione del progetto di

fattibilità tecnica ed economica da parte delle Superiori

Autorità/Committente;

- saldo dell'importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale

anticipazione corrisposta e penali, da corrispondere a seguito del

rilascio del certificato di Verifica di Conformità.

All'acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50% che sarà rimborsata con

la rata di saldo subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria

di importo pari alla rata di saldo stessa.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno,

l'anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potranno essere

liquidati prima di febbraio.

Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine



gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica prevista ai sensi del Decreto del Ministero economia e finanze n.55 del 3 aprile 2013, il Codice Univoco di Ufficio della Direzione del Genio per la Marina di Taranto è **F691IT**. Il riconoscimento della fattura, contemplato dal decreto n.55/2013, non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità nei termini di legge.

A seguito di quanto riportato, successivamente all'emissione della fattura, il pagamento avverrà in modalità elettronica entro sessanta giorni dalla data di emissione della stessa fattura.

ARTICOLO 15 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla somma dovuta gli interessi legali moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'art.5 del D. Lgs. 09.10.2002, n.231 e s.m. e i.

ARTICOLO 16 – Obbligo di riprogettazione

L'Affidatario ha l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 17 – Subappalto

Poiché l'Appaltatore non ha presentato apposita istanza in sede di presentazione dell'offerta, l'istituto del subappalto non trova applicazione nell'esecuzione della prestazione di cui al presente Atto Negoziale.

ARTICOLO 18 – Certificato di verifica di conformità

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, della Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 – Variazioni in corso d'opera



L’Affidatario si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le modifiche e/o correzioni che verranno introdotte in sede di revisione e controllo degli stessi senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito. Per quanto riguarda le variazioni in corso d’opera o le modifiche di cui al presente contratto si farà riferimento a quanto sancito dall’art.120 Dlgs 36/2023, secondo il quale il presente contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei limiti ed alle condizioni espressamente indicate dallo stesso articolo, ed il relativo corrispettivo sarà adeguato ricalcolando lo stesso mediante i parametri di cui alla vigente normativa sulle competenze tecniche, D.M. 17-6-2016 e s.m.i..

ARTICOLO 20 – Verifica, validazione ed approvazione del progetto

La verifica del progetto sarà effettuata ai sensi degli art. 42 D. Lgs. 36/2023.

Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali potranno svolgersi contestualmente all’elaborazione della progettazione. L’Affidatario dovrà attenersi alle eventuali direttive del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di progettazione e di verifica.

L’attività di verifica dei progetti sarà ultimata entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione della progettazione esecutiva ritenuta verificabile da parte dell’Amministrazione Difesa. Qualora la Stazione Appaltante dovesse in sede di verifica, richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti, l’Amministrazione avrà a disposizione per l’attività di verifica del progetto, sempre giorni 60 (sessanta) dalla presentazione delle stesse. Dopo la verifica, la singola progettazione eseguita verrà validata nel termine di giorni 45 (quarantacinque) e successivamente approvata ai sensi dell’art. 31 del



“Regolamento Difesa”.

ARTICOLO 21 – Controversie

Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del “Codice dei Contratti” mentre si applica l’art. 25 del C.p.c..

ARTICOLO 22 – Tutela del segreto militare

E’ fatto divieto all’Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione della Difesa.

L’Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

ARTICOLO 23 – Recesso unilaterale dell’Affidatario

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall’art. 18, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l’Affidatario può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, all’affidatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate nonché di quelle effettivamente sostenute e se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.

I termini previsti dall’articolo 18, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 sono



subordinati alla programmazione finanziaria da parte dell'ente committente, e non trovano osservanza in caso di ritardo nella ricezione dei modelli finanziari attestanti la disponibilità economica a procedere. Per effetto di ciò la stazione appaltante non risponde in caso di ritardo nella stipula del Contratto in forma pubblica. L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Qualora il recesso, venga esercitato dall'Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la consegna dell'incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello stesso – spetta all'Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

Tutte le spese connesse alla rescissione sono a carico dell'affidatario.

ARTICOLO 25 – Responsabilità

L'Affidatario garantisce l'Amministrazione che rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi.

ARTICOLO 26 – I.V.A.

L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € **53.607,42 (cinquantatremilaseicentosette/42)**, in ossequio alla legge 190/2014, sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.



Il C. F./P.I. della Mandataria/Capogruppo è: **04194300879**;

Il C.F. di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 27 – Elezione di domicilio

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede della CAPOGRUPPO/MANDATARIA in Via Spiaggia di Ponente, 6 98057 MILAZZO-MESSINA Cod. Fiscale/Partita IVA 04194300879 PEC giovanni.fiamingo@archiworldpec.it presso la quale potranno essere notificati tutti gli atti che eventualmente occorressero.

ARTICOLO 28 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R.26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale, le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, l'**Appaltatore** ha versato sul c/c postale avente codice IBAN IT 53 J076 0115 8000 0001 1118 742 - intestato al "DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE" – causale: "CONTRATTO C.G. 30/25 - CIG B86AEBF48F. CUP D85I25000210001 – IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI", per l'importo di **€ 120,00 (centoventi/00)**. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della



consegna a quello di emissione del collaudo a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicità già sostenute sinora da questa S.A. inerenti alla procedura in oggetto.

ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente contratto:

- il Capitolato SIA;
- Capitolato informativo;
- Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- Scheda criterio A;
- Scheda criterio B;
- Scheda criterio C;
- Accordo di Collaborazione

ARTICOLO 30 – Trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva collegata al presente atto negoziale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 31 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del



presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 32 – Accordo di Collaborazione

La Stazione Appaltante e l'Affidatario si impegnano, mediante un accordo di collaborazione allegato al presente, a raggiungere gli obiettivi del contratto nel pieno del rispetto del Cronoprogramma della prestazione, della qualità e dell'efficienza del servizio nonché del rispetto delle norme sulla sicurezza.

Le Parti si impegnano a trovare accordi amichevoli attraverso la negoziazione diretta tra i referenti designati od a trovare procedure di mediazione o conciliazione.

ARTICOLO 33 - Prestazioni reintegrative del progettista per errore od omissione di progettazione

Ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis del Codice, nei casi in cui emergano, in fase esecutiva, errori od omissioni di progettazione, ex articolo 3, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 del Codice medesimo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, il progettista è tenuto, a titolo transattivo, senza costi ed oneri per l'Amministrazione, a rimediare in forma specifica a tali mancanze, riprogettando l'opera oggetto del presente contratto e svolgendo tutte le azioni idonee ad eliminare, sanare o ridurre i vizi incidenti sulla realizzazione dei lavori.

Su segnalazione del direttore dei lavori, il RUP/RdP della fase di esecuzione



procede alla convocazione del progettista, del verificatore del progetto e dell'appaltatore per accertare, in contraddittorio con gli stessi, i suddetti errori ed omissioni. Procede, quindi, ad individuare, in apposito verbale, le soluzioni esecutive per il superamento delle problematiche determinatesi e chiede al progettista di modificare il progetto perfezionato ponendo in essere tali attività.

Rimane salvo il diritto, da parte dell'Amministrazione Difesa, di chiedere ulteriore risarcimento del danno ove non sia stato possibile, in tutto o in parte, reintegrare in forma specifica le erronee prestazioni progettuali.

ARTICOLO 34 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di Legge. Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, in modalità elettronica con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 30 (trenta) fogli resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e davanti a me lo sottoscrivono con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Appaltatore: _____

Amministrazione: _____



Ufficiale Rogante: Funz. Amm. _____

L'appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articoli_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34.

Appaltatore: _____